

ACCERTAMENTO

Cessione totalitaria della partecipazione al capitale di società di persone o di capitali

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Aspetti fiscali nella valutazione d'azienda

Scopri di più

Nell'ultimo decennio è sovente accaduto che l'Agenzia delle entrate abbia riqualficato la **cessione totalitaria di partecipazioni sociali in cessione d'azienda**, andando così a recuperare la relativa **imposta proporzionale di registro**, sulla base della considerazione per la quale tale operazione, coinvolgendo l'intero capitale di una società, sarebbe espressione della **medesima capacità contributiva** della cessione d'azienda.

La riqualficazione ha trovato fondamento nell'[articolo 20, D.P.R. 131/1986](#), secondo cui, nella versione anteriforma 2018, *“l'imposta di registro è applicata secondo la **intrinseca natura** e gli **effetti giuridici** degli **atti** presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”*.

Il legislatore, mediante una modifica legislativa ([articolo 1, comma 87, L. 205/2017](#)) avente **efficacia retroattiva** (**Cassazione n. 158/2020** e **Cassazione n. 39/2021**), ha superato tale interpretazione, prevedendo che **gli atti, ai fini dell'imposta di registro, possano essere riqualficati solo in presenza di elementi intrinseci agli atti stessi, prescindendo in ogni caso da elementi extra-testuali o da altri atti ad esso collegati**.

L'Amministrazione finanziaria ha continuato a **riqualificare cessioni totalitarie di partecipazioni sociali in cessioni d'azienda** sulla base dell'**uguaglianza** sul **piano sostanziale** delle due operazioni, sostenendo che la **cessione dell'intero capitale sociale** avrebbe gli **effetti sostanziali** di una **cessione d'azienda**, e come tale dovrebbe essere **tassata** ai fini dell'**imposta di registro**.

Di recente, tale **interpretazione** è stata **contestata** (ancora una volta) dalla **Corte di Cassazione** con tre sentenze pubblicate nel mese di marzo 2024, nelle quali il giudice di legittimità ha dettato altrettanti **principi di diritto**, riassumibili nell'affermazione che una **cessione totalitaria di partecipazioni non può essere riqualficata in cessione di azienda**, essendo le due casistiche **completamente diverse** tanto sul piano civilistico quanto sul piano fiscale e che **l'imposta di registro si applica sempre in misura fissa**.

In particolare, con **sentenza n. 7470/2024**, la suprema Corte, nell'affermare che la **cessione totalitaria di partecipazioni** è regolata da una **normativa codicistica diversa** da quella prevista per la **cessione d'azienda**, sia per quanto concerne la **continuazione dell'attività imprenditoriale**, sia in riferimento al **regime di responsabilità per i debiti dell'azienda stessa**, ha ribadito che **non è possibile per l'Amministrazione finanziaria riqualificare la cessione totalitaria di partecipazioni come cessione d'azienda, in assenza di "elementi intrinseci" dell'atto soggetto a registrazione, da cui si evinca una diversa volontà delle parti.**

Il suddetto principio è stato ribadito anche con **sentenza n. 7495/2024**, ove la Cassazione ha statuito che: *"Anche in caso di **cessione totalitaria** della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, **l'imposta di registro** deve essere sempre liquidata **in misura fissa**, ai sensi dell'art. 11 della tariffa, parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo preclusa all'Amministrazione Finanziaria - **in assenza di elementi extra-testuali o atti collegati** - la **riqualificazione** della fattispecie nei termini di **cessione indiretta di azienda**, in forza dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua intrinseca natura ed i suoi effetti giuridici, il trasferimento dell'azienda appartenente alla società di persone o di capitali".*

Detto in altri termini, la posizione dei giudici di vertice è nel senso che **l'imposta di registro** (in ossequio a quanto previsto dall'[articolo 20, D.P.R. 131/1986](#)) debba essere **applicata** secondo la **natura intrinseca** e gli **effetti giuridici dell'atto soggetto a registrazione**, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, basandosi sugli elementi desumibili dall'atto stesso e **prescindendo da quelli extra-testuali e da quelli ad esso collegati.**

Pertanto, la **cessione totalitaria di partecipazioni** al capitale di una società di capitali o di persone contenuta in un solo atto sottoposto a registrazione deve scontare **l'imposta di registro in misura fissa** (prevista per l'appunto nei casi di **cessioni di quote sociali**, e non l'imposta proporzionale come in caso di cessione d'azienda) e, inoltre, l'eventuale **riqualificazione** deve basarsi su **elementi intrinseci** alla operazione medesima.

Infine, con **sentenza n. 7613/2024** la suprema Corte, nel ribadire il suddetto principio, ha ulteriormente precisato che, **ai fini dell'imposta di registro, non è possibile riqualificare la cessione totalitaria di quote sociali in cessione indiretta d'azienda, anche nel caso in cui nell'atto portato alla registrazione siano previste, a latere del prezzo, una "clausola di indemnity"** (garanzia assicurativa mediante il versamento di un'indennità che compensi l'eventuale plusvalenza o minusvalenza) o una **"clausola di price adjustment"** (modifica del prezzo pattuito), in seguito al verificarsi di **eventi che incidano** in più o in meno sul valore del **patrimonio netto** della società sulla base del quale è stato determinato il **corrispettivo originario** delle **partecipazioni oggetto di cessione.**

In definitiva, secondo la Cassazione, **tali clausole non modificano l'oggetto del contratto, non potendosi considerare, tali pattuizioni, come "elementi interni" all'atto, idonee a legittimare la riconfigurazione dello stesso come cessione d'azienda** e, conseguentemente, determinare l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale, anziché fissa.

